

Prodotto: Responsabilità Civile

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA  
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

**Chi protegge la polizza**

Il prodotto offre protezione alle persone fisiche o giuridiche nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, offre copertura per la loro responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei "Ufficiale, Ispettore, Sovraintendente e Finanziere" della Guardia Di Finanza

**INDICE**

<b>SEZIONE 1 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE</b>	
1.1	L'ASSICURATO
1.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1.3	ALTRI RISCHI COPERTI
1.4	LIMITE DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA
1.5	ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ
1.6	GARANZIA POSTUMA
<b>CONDIZIONI SPECIALI – VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE RICHIEDONO UNA DIMINUZIONE O AGGRAVIO DI PREMIO</b>	
A.	DIFFERENZA IN MASSIMALI
B.	COPERTURA PEROSNALE DISTACCATO
C.	ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013:
D.	RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI
<b>SEZIONE 2- ESCLUSIONI</b>	
<b>SEZIONE 3 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	
3.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
3.2	COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
3.3.	PAGAMENTO DEL PREMIO
3.4	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
3.5	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
3.6	CORRESPONSABILITA'
3.7	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
3.8	ONERI FISCALI
3.9	FORO COMPETENTE
3.10	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
3.11	ESTENSIONE TERRITORIALE
3.12	PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
3.13	CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
3.14	VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

<b>3.15 – SINISTRI IN SERIE</b>	
<b>3.16 - CLAUSOLA BROKER</b>	
<b>SEZIONE 4 - COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI</b>	
<b>4.1. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO</b>	
<b>4.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI</b>	
<b>DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE</b>	

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA  
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Questa è una polizza **CLAIMS MADE**, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione. Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessun a denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro

## GLOSSARIO

Per i termini indicati in grassetto nella presente **Polizza**, trovano applicazione le seguenti definizioni. Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda

### **ASSICURATO**

Il soggetto indicato in scheda di copertura **che abbia con la Pubblica Amministrazione** un rapporto di lavoro o servizio o mandato ivi compresi gli Amministratori, il **Segretario comunale, i dirigenti e i Dipendenti**.

### **ATTO CYBER**

si intende qualsivoglia atto - effettivo o presunto - non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di correlati atti non autorizzati, malevoli o criminosi), o una minaccia o una truffa, indipendentemente dal tempo e dal luogo, coinvolgente l'accesso a, la processazione di, l'uso di, la sospensione di o la gestione di un **Sistema Informatico** o di **Dati**.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto indicato in scheda di copertura.

### **DANNI MATERIALI**

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

### **DANNO**

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

<b>DATO</b>	si intende qualsivoglia informazione, fatto, ideazione o codice che sia registrato o trasmesso in una forma che sia utilizzata, accessibile, processata, trasmessa, o conservata in un <b>Sistema Informatico</b> .
<b>DURATA DEL CONTRATTO/ PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>ENTE DI APPARTENENZA</b>	l'Ente facente parte della <b>Pubblica Amministrazione</b> con il quale l' <b>Assicurato</b> abbia un rapporto di servizio o un mandato.
<b>EPIDEMIA</b>	significa insorgenza diffusa di una <b>Malattia Trasmissibile</b> che interessa un elevato numero di individui, tale da costituire un incremento del numero di casi di tale <b>Malattia Trasmissibile</b> superiore a quanto si possa normalmente attendersi nell'ambito di una popolazione, comunità o regione durante un determinato periodo di tempo
<b>GLI ASSICURATORI</b>	L'impresa di Assicurazione indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>INCIDENTE CYBER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qualsivoglia errore, omissione o incidente, effettivo o presunto, o serie di correlati errori, omissioni o incidenti relativi ad un <b>Sistema Informatico</b>; o</li> <li>2. Qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie di correlate - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità ad accedere, processare, usare o gestire un <b>Sistema Informatico</b>; o</li> <li>3. Qualsivoglia violazione - effettiva o presunta - della <b>Legge sulla Privacy</b> in relazione ai <b>Dati</b>.</li> </ol>
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>LEGGE SULLA PRIVACY</b>	si intende qualsiasi legge o regolamento relativa alla raccolta, utilizzo, protezione, gestione, conservazione, mantenimento o distruzione di informazioni.
<b>MASSIMALE</b>	La massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> .
<b>MALATTIA TRASMISSIBILE</b>	significa una malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di <b>Malattia Trasmissibile</b> include la

patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

<b>PANDEMIA</b>	significa una <b>Epidemia</b> , che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato essere, o ha accertato o individuato quale, pandemia nel contesto di qualsiasi dichiarazione pubblica.
<b>PERDITE PATRIMONIALI</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> .
<b>PERIODO DI EFFICACIA</b>	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> , e la data di scadenza del Contratto.
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo Pubbliche, gli Ordini Professionali ed i Consigli di Disciplina, ATER, USSL, ASL, Ospedali Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA</b>	La responsabilità gravante sull' <b>Assicurato</b> che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <b>Pubblica Amministrazione</b> , abbia cagionato una <b>Perdita Patrimoniale all'Ente di Appartenenza</b> , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla <b>Pubblica Amministrazione</b> o allo Stato.
<b>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE</b>	La <b>Responsabilità Amministrativa</b> sopra definita, gravante sull' <b>Assicurato</b> qualora agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	La responsabilità che possa gravare personalmente sull' <b>Assicurato</b> nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'Art. 2043 del C.C. e dell'Art. 28 della Costituzione, per <b>Perdite Patrimoniali</b> arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>SCHEDA DI COPERTURA</b>	Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
<b>SISTEMA INFORMATICO</b>	si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi, a mero titolo di esempio e non tassativo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e incluso qualsivoglia dispositivo associato d'input e output o di memorizzazione dei dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che siano di proprietà o gestiti dall' <b>Assicurato</b> o da qualsivoglia altro terzo

**SINISTRO**

Si configura un **Sinistro** quando l'**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per **Danni** in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per **Responsabilità Amministrativa**.

**VIOLAZIONE DEI DATI**

si intende il furto, la perdita, o la divulgazione non autorizzata - effettiva o presunta - di **Dati** che siano presso l'**Assicurato** o per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'**Assicurato** o di un terzo sotto la responsabilità dell'**Assicurato** stesso.

## SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Art. 1 ASSICURATO

I soggetti di cui alla definizione di **Assicurato** e come meglio indicato nella **Scheda di Copertura**

### Art. 1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 1.2.1 Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 1.6 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

#### 1.2.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'**Ente di Appartenenza**, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 1.6 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

### Art. 1.3 ALTRI RISCHI COPERTI

#### Art. 1.3.1 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

## Art. 1.3.2

**PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

## Art. 1.3.3

**ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA**

Fermo restando quanto stabilito nella sezione 2 Esclusioni si precisa che l'**Assicurazione** vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

## Art. 1.3.4

**ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 1.3.5

**"LEVATA PROTESTI"**

L'**Assicurazione** è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 150.000,00 per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro**, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

## Art. 1.3.6

**ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

Premesso che l'**Assicurato** persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 e poi aggiornato con le modifiche dalla Legge 27/2017 e il Decreto Correttivo 56/2017 oltre che con la Legge 96/2017 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite per sinistro e per anno assicurativo previsto dalle leggi vigenti, per ciascun **Assicurato** alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** Persona Fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

## Art. 1.3.7

## PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale **Assicurato**. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs 196/2003, dal Regolamento (EU) 2016/679 e successivi emendamenti e/o modifiche, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 Codice Civile.

## Art. 1.3.8

## PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DAL DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali dovute al danno d'immagine, involontariamente cagionate dall'Assicurato alla Pubblica Amministrazione.

## Art. 1.4

## LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA

Per ogni singolo **Assicurato**, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il **Limite** di Indennizzo cumulativo indicato nella **scheda di copertura**, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 1.6. L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna **franchigia**.

## Art. 1.5

## ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ

L'Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

## Art. 1.6

## GARANZIA POSTUMA

Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato o di cessazione dell'attività assicurata, l'Assicurazione diviene altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

**CONDIZIONI SPECIALI – VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE  
RICHIEDONO UNA DIMINUZIONE O AGGRAVIO DI PREMIO**

**A DIFFERENZA IN MASSIMALI**

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'**Assicurato** abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un **Massimale** non inferiore a EUR 500.000,00 per singolo **Sinistro** e in aggregato annuo, nell'eventualità di un **Sinistro** coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'**Assicurato** mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.

Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

A fronte della presente estensione si riconosce una riduzione del premio pari al 10%.

**B COPERTURA PERSONALE DISTACCATO**

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni

**C ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013:**

L'Assicurazione viene estesa alla attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l'**Assicurato** provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale. L'**Assicurazione** viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. La presente Garanzia Accessoria s'intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'**Assicurato** ed unicamente per la **Responsabilità Amministrativa, Contabile** ed erariale dell'Assicurato stesso.

Il sovrappremio pagabile per l'attivazione della presente è da intendersi pari al 15% del premio annuo

**D RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI**

A parziale deroga della Sezione 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione, l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'**Assicurato** all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata fino alla concorrenza di un **Massimale** di EUR 500.000,00 con una **Franchigia** fissa di Euro 500.00 per **Sinistro**. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa** dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale Sanitario, Ospedaliero e Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra si intende esclusa.

Rimane altresì inteso che si intendono esclusi dalla presente estensione **Danni Materiali** e **Corporali** derivanti direttamente e indirettamente dall'uso di armi da fuoco ed i **Danni** derivanti da, basati su, relativi a, risultanti da,

causati da, o attribuibili, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a qualsiasi effettiva, asserita o sospetta: **Malattia Trasmissibile; o Epidemia o Pandemia.**

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo.

## SEZIONE 2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

### RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni** Materiali di qualsiasi tipo;
- b) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23 che segue;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- g) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**,
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;
- i) perdite, danni, responsabilità, pretese, costi o spese, direttamente o indirettamente, causate da, risultanti da, o derivanti da un **Atto Cyber, Incidente Cyber o Violazione dei Dati**, ivi inclusa qualsivoglia azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare qualsivoglia **Atto Cyber, Incidente Cyber o Violazione dei Dati**.
- j) danni derivanti da, basati su, relativi a, risultanti da, causati da, o attribuibili, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a qualsiasi effettiva, asserita o sospetta: **Malattia Trasmissibile; o Epidemia o Pandemia.**

nonché per i **Danni**:

- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) derivanti da investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
- n) derivanti da calunnia ingiuria e diffamazione.

**SEZIONE 3. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE****Art. 3.1****DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

**Art. 3.2****COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

**Art. 3.3****PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

**Art. 3.4****MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 3.5****AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 3.6****CORRESPONSABILITA'**

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda l'importo indicato nella Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli

Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

**Art. 3.7 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – SENZA TACITO RINNOVO**

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nella Scheda di Copertura, senza obbligo delle parti di darne preventiva comunicazione o avviso.

**Art. 3.8 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

**Art. 3.9 FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

**Art. 3.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole per l'Assicurato.

**Art. 3.11 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

**Art. 3.12 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 1.3.3 che precede.

**Art. 3.13 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.1.6 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

**Art. 3.14 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto al **Danneggiato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Art. 3.15 SINISTRI IN SERIE**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 4.1 in quanto applicabili.

**Art. 3.16****CLAUSOLA BROKER**

Con la conclusione del presente contratto l'Assicurato conferisce al Broker, o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura, il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.

Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nel Modulo l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. È convenuto pertanto che:

- a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Corrispondente sarà considerata come fatta all'Assicurato;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Corrispondente al Coverholder sarà considerata come fatta dall'Assicurato.

Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker o Corrispondente.

**SEZIONE 4 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINITRI.****Art. 4.1****OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di Sinistro si applicano le seguenti condizioni:

4.1.1 l'Assicurato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo fax o mail, agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte:

4.1.2 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

4.1.3 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;

4.1.4 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 4.1.2 e 4.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

4.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;

4.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione;

4.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione - fermo restando quanto precisato ai comma 4.1.1 e 4.2 sopra - comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo;

4.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

**Art. 4.6****GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI**

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Agli effetti degli articoli 1322-1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «Claims Made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

**Art. 1.5 ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ;**

**Art. 1.6 GARANZIA POSTUMA;**

**Art. 3.12 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI;**

**Art. 3.13 CESSAZIONE DEL CONTRATTO;**

**Art. 3.16 CLAUSOLA BROKER;**

**Art. 4.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (OMESSA DENUNCIA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE).**

**Data**

**L'Assicurato o il Contraente**

.....

.....